

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1079

**Ex C.R.F. Bari - Artt. 2 (comma 2), 4 e 5 della Legge Regionale n. 20 del 30/06/1999 e s.m.i. - Vendita unità produttiva Podere n. 220/Int. di are 24.64 in agro di Altamura (BA), località Guriolamanna foglio 22 p.Ila 79 sub.1, in favore della Sig.ra Cicorella Rosa.**

- L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Supporto alla gestione della R.F." confermata dalla Dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio riferisce quanto segue:
- con Legge Regionale 19 giugno 1993 n.9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977;
- con L.R. n.20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

**CONSIDERATO CHE**, con *Deliberazione n.2644 del 4.12.2012*, la Giunta Regionale ha già autorizzato, per le motivazioni espresse in materia e che qui s'intendono integralmente riportate, la vendita dei beni indicati nell'elenco unito alla citata delibera, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. n. 20/99 e s.m.i., tra cui è compresa l'unità produttiva in oggetto richiesta in acquisto dalla sig.ra NUZZI Maria;

**RILEVATO** che:

- il Podere n.220/Int. costituisce pertinenza dell'unità produttiva principale ed è attualmente censito nel Catasto del Comune di Altamura (Ba) in ditta *REGIONE PUGLIA — Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari— codice fiscale n.80017210727*, come appresso indicato:

CATASTO TERRENI						
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO				
FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE Ha.	R.D.	R.A.
22	79	Ente urbano		0,2464	€ -	€ -
TOTALE				0,2464	€ -	€ -

CATASTO FABBRICATI					
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO			
FOGLIO	PARTICELLA	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
22	79 sub 1	Unità Collabenti			€ -
TOTALE					€ -

- il fondo in parola è nella disponibilità della Regione Puglia per essere assegnato a manuali coltivatori della terra, ai sensi delle vigenti leggi ed è costituito da un unico corpo, confinante a nord con proprietà Colonna Giuseppe, a est con proprietà Dibenedetto Michele, a sud con strada interpoderale ex ERSAP e ad ovest con proprietà Dibenedetto Leonardo;
- il podere principale n.220, in agro di Altamura, fu assegnato al coltivatore sig. CICORELLA Giuseppe in data 15/07/1954 con atto per notar dott. Nicola Berloco e regolarmente affrancato in data 17/06/1982 per notar dott. Ernesto Fornaro, registrato e trascritto nei termini di legge;
- l'assegnatario CICORELLA Giuseppe con successivo atto del 03/04/1984, per notaio dott. Domenico Digiesi,

ha venduto l'unità produttiva principale Podere n.220 al proprio figlio CICORELLA Nicola, in regime di comunione dei beni con il proprio coniuge Nuzzi Maria, il quale congiuntamente al podere principale, rilevò anche il possesso della predetta pertinenza, *costituita da casa colonica, annessi e relativa corte rurale, non assegnata unitamente all'unità produttiva in quanto all'epoca non individuabile catastalmente*;

- in seguito al decesso di CICORELLA Nicola, avvenuto in data 13/11/1993, l'unità produttiva principale è caduta in successione, in comune e pro-indivisa, agli eredi legittimi del de cuius, i quali, in data 17/09/2009, con dichiarazione congiunta hanno rinunciato all'assegnazione della pertinenza in parola, in favore del proprio genitore NUZZI Maria;
- con istanza pervenuta in data 23/12/2009 prot. n.905, la sig.ra NUZZI Maria ha chiesto l'acquisto della citata pertinenza del Podere n.220 di are 24,64 che, coadiuvata dal proprio nucleo familiare, conduce dal 13/11/1993, data del decesso del proprio coniuge;
- dall'esame della documentazione acquisita per l'istruttoria di vendita è emerso che la sig.ra NUZZI Maria non ha mai rivestito la qualifica di bracciante agricola e che pertanto l'Ufficio, al fine di alienare il fondo in parola, con nota prot.n.11341 del 2/10/2013 ha invitato gli eredi legittimi del de cuius a nominare altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi;
- gli eredi legittimi di CICORELLA Nicola con nuova istanza pervenuta agli atti di Ufficio con prot. n.13431 del 4/12/2014 hanno concordemente designato all'acquisto del predio la coerede CICORELLA Rosa in possesso dei requisiti richiesti;

#### **ACCERTATO** che

- dedica la propria opera alla manuale coltivazione dei terreni, ai sensi del comma 1, ex art.16 della Legge 12.05.1950 n.230, come si rileva dall'estratto conto rilasciato dall'INPS, ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente in materia di assegnazione dei terreni espropriati dalla Riforma Fondiaria;
- ai sensi dell'art.2, com. 36, del D.L. n. 262/2006 e s.m.i. ha proceduto, a propria cura e spese, all'accatastamento del fabbricato ivi ubicato (*casa colonica ed annessi rustici con relativa area di pertinenza*), che ha assunto il nuovo identificativo catastale : *particella n.79 sub.1* ed attribuito la categoria F/2, in quanto trattasi di *unità collabenti* (privo di impianti, infissi e rifiniture);
- pertanto, lo Sportello Zonale Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria di Altamura ha proceduto all'istruttoria dell'istanza di assegnazione ed all'accertamento, sia della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della stessa, sia della insussistenza di eventuali motivi di rigetto;

#### **TENUTO CONTO** che

per effetto della conduzione iniziata anche per la pertinenza nell'anno 1984, quindi, in data successiva a quella del 23/06/1976, la cessione del predetto fondo rustico deve intervenire, ai sensi e per gli effetti degli artt.2, 4 e 5 della citata L.R. n.20/1999 e s.m.i., *al prezzo ed alle condizioni tutte previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art.4* della medesima legge regionale;

#### **CONSTATATO** che

- con nota prot. n.AOO\_113-0005932/S.BA-344 del 12/05/2010 è stato richiesto al competente Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Bari il giudizio di congruità sul prezzo dell'unità produttiva in parola;
- che l'U.P.A. di Bari, visti i valori medi di unità di superficie e tipi di coltura, *determinati dalla Commissione Provinciale competente per territorio* e riferiti all'anno 1984, con attestazione prot. n. AOO\_030-0076502 del 29/09/2011, ha dichiarato congruo il prezzo di vendita dell'unità produttiva Podere n.220/Int., pari ad € 3.486,16 (tremilaquattocentoottantasei/16), come appresso indicato, oltre ai debiti poderali non rimborsati e/o maturandi successivamente al 31/12/2010, che saranno successivamente quantificati sino al soddisfo, prima della stipula dell'atto di cessione:

- Per prezzo terreno	€	117,07
- Per opere e fabbricati	€	3.164,82
- Per debiti poderali (al 31/12/2010)	€	33,87
- Per rimborso spese di istruttoria	€	170,40
PREZZO DI VENDITA	€	3.486,16

- con nota prot. n.AOO\_113 - 0014098/S.BA-628 del 15/11/2011 la ex Struttura Provinciale di Bari aveva comunicato alla sig.ra Nuzzi Maria, l'accettazione del prezzo complessivo di vendita salvo conguaglio, previo versamento del "deposito cauzionale" del 10% come previsto dal "Disciplinare" approvato con D.G.R. n.734 del 04/06/2007, da considerare come acconto del prezzo di acquisto ai sensi dell'art. 2 del medesimo disciplinare;
- la predetta aveva espresso il proprio assenso all'acquisto del predio in parola provvedendo al pagamento dell'acconto del 10% dell'intero prezzo pari ad €uro 349,00 (trecento-quarantanove/00), corrisposto con bollettino postale n.0027 del 06/12/2011 sul c.c.postale n.16723702 intestato a "Regione Puglia — Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria";
- l'Ufficio, giusta D.G.R. n.2644 del 4.12.2012 autorizzativa della vendita del predio in parola, con nota prot. n.AOO\_113/0001644 del 13/02/2013, invitò la sig.ra NUZZI Maria a versare il saldo del prezzo di vendita dell'unità produttiva de quo, pari a complessivi €uro 3.168,36 (tre milacentosessantotto/36) aggiornato al 31/12/2013, effettuato dalla medesima come di seguito riportato:
  - €. 2.932,89 - per prezzo terreno - sul capitolo n.2057960 "Gestione ex ERSAP - Annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/'76" del Bilancio Regionale per l'esercizio 2013, con bonifico bancario del 05/03/2013 CRO n.28764516906;
  - €. 235,47 - per saldo debiti poderali - sul capitolo n. 4091100 " Gestione ex ERSAP - Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi di anticipazioni - Legge n.386/'76" del medesimo bilancio regionale, con bonifico bancario del 05/03/2013 CRO n.28764519102;

**ACCERTATO** che l'importo totale pari ad € 3.517,36, comprensivo di € 31,20 quale aggiornamento degli oneri poderali, risulta interamente corrisposto, giusta documentazione agli atti dello Sportello Zonale proponente, la cui entrata è già stata accertata e contabilizzata per cassa;

**RILEVATO** che sull'unità produttiva in parola, l'Ente ha realizzato a suo tempo, ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria n. 230/50 e n. 841/50, una casa colonica tipo "Sicmo" con annessi ed altri fabbricati rustici, come si evince dagli atti di Ufficio.

**CHE** l'unità produttiva in parola non è soggetta ai vincoli, divieti e limitazioni, stabiliti dal combinato disposto dell'art.7 della L.R. n.20/1999 e s.m.i. e degli artt.4 e 5 della Legge n.379/1967, essendo decorsi 30 anni dalla data di prima assegnazione del podere principale, di cui la presente cessione è pertinenza, avvenuta in data 15/07/1954 in favore di Cicorella Giuseppe;

**RITENUTO** pertanto, che per effetto dell'art.4 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i., il predetto iter istruttorio finalizzato, alla vendita di unità poderali di Riforma Fondiaria, possa ritenersi concluso in favore della sig.ra CICORELLA Rosa (i cui dati sono specificati nella Scheda Anagrafica acquisita agli atti della Sezione), al prezzo complessivo di vendita di €uro 3.517,36 (tre milacinquecentodiciassette/36) già versato.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E ALLA L .R. N. 28/01 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 -comma 4 lett. K- della L.R. n.7/97 e degli artt. 4 e 5 della L.R. n.20/99 e s.m.i., propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### LA GIUNTA

**Udita** e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

**Viste** le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P. "Supporto alla Gestione della R.F.", dalla Dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente riportata;
- **di dichiarare**, che con D.G.R. n. 1244/2012, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, i beni immobili regionali identificati in narrativa *non fruibili per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico* e pertanto alienabili sensi degli artt. 2, 4 e 5 della Legge Regionale 30 giugno 1999, n.20;
- **di autorizzare** la vendita dell'unità produttiva Podere n.220/Int. ricadente nell'agro di Altamura (Ba) in località "Guriolamanna", censita in Catasto al foglio n.22 p.IIa n.79 sub.1 estesa complessivamente are 24.64, in favore di CICORELLA Rosa;
- **di prendere atto** che il prezzo dell'immobile, definito ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.20/1999 e s.m.i., pari ad Euro 3.517,36 (*tremilacinquecentodiciassette/36*) salvo conguaglio, è stato già versato dall'acquirente;
- **di nominare** rappresentante regionale la Dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti e rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di autorizzare** la Dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria a rilasciare in favore dell'acquirente apposita "Attestazione di Quietanza" relativamente al pagamento di quanto complessivamente versato in ordine all'alienazione.
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano